CONFINDUSTRIA
Alto Milanese

Gestione Rifiuti: D.Lgs. 116/2020 - Indicazioni Operative

Circolare 743 del 02/12/2020 - Ambiente e Sicurezza

Con d.lgs. 116/2020 sono state introdotte modifiche in tema di rifiuti, in calce evidenziamo alcune indicazioni operative relative alle disposizioni di maggiore interesse per le imprese e alleghiamo una circolare di approfondimento elaborata da Confindustria (Allegato).

Registro cronologico di carico e scarico

Fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dal l'art. 188-bis, l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma **vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti**.
Viene modificato **l'obbligo di conservazione dei registri di carico e scarico rifiuti, che passa dai cinque ai tre anni.**

Viene specificato inoltre che **tra le informazioni da annotare nei registri di carico e scarico vi è la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento** (quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero).
Evidenziamo che **attualmente tale annotazione non è prevista nella modulistica ad oggi a disposizione, in quanto riguarda esclusivamente i rifiuti e pertanto - salvo prescrizione specifica contenuta all'interno dell'autorizzazione - *il registro vigente non prevede (e non consente) di annotare ciò che NON riguarda i rifiuti.***

Trasporto dei rifiuti e Formulario

Viene introdotta una nuova previsione circa la **possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC**, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

Viene modificata la tempistica per **la durata di conservazione dei formulari, che si riduce** da cinque **a tre anni.**

Si introduce, in alternativa alla classica modalità di vidimazione del formulario, la **possibilità di procedere all'acquisizione dei formulari attraverso un'apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio** affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco. Qualora ovviamente i citati portali non fossero ancora operativi, si può procedere con la classica modalità di vidimazione del formulario.

Per il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, si chiarisce che questi si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Viene consentito inoltre che **per quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è**

svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alle sede **- in alternativa al Formulario - venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale** in caso di controllo in fase di trasporto.

Il trasporto di rifiuti derivanti da queste attività quindi è accompagnato sempre da un documento, FIR o DDT, e comporta l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

La medesima disposizione è prevista per la movimentazione del materiale tolto d'opera per le attività di manutenzione (ex commi 1 e 3, dell'articolo 230).

Classificazione rifiuti

Viene prevista l'adozione, **entro il 31 dicembre 2020**, da parte del SNPA (sistema nazionale protezione ambientale) di **Linee Guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione dei codici rifiuto.**
Si evidenzia che il SNPA ha già emanato le "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" pubblicate sul sito istituzionale a marzo 2020, le quali **hanno valenza d'indirizzo per le agenzie e non nei confronti degli operatori.**

Pertanto, come ribadito dalla norma, tali linee guida devono essere ancora approvate dal Ministero dell'Ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Responsabilità nella gestione dei rifiuti

Viene confermata l'**esclusione della responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13** (Allegato C alla parte Quarta del Codice dell'Ambiente), **o a smaltimento per le attività codificate da D1 a D12** (Allegato B alla parte Quarta del Codice dell'Ambiente), **al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato,** entro e non oltre 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (con la possibilità dell'invio della quarta copia a mezzo PEC a patto che il trasportatore ne conservi l'originale).

Tuttavia, **per le operazioni di smaltimento D13** (raggruppamento), **D14** (ricondizionamento) e **D15** (deposito preliminare) **si introduce, a partire dal 26 settembre u.s. anche la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un'attestazione di avvenuto smaltimento**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell'impianto. Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

Cessazione qualifica di rifiuto

A seguito della modifica dell'art. 184-ter, **non è più prevista l'operazione di "preparazione al riutilizzo" tra le attività di recupero funzionali all'effettuazione di processi di "End of Waste"**. Si ricorda, in ogni caso, che "la preparazione per il riutilizzo" rimane un'operazione su rifiuto e necessita di apposita autorizzazione.

Etichettatura Imballaggi

Si segnala una criticità importante sorta con la pubblicazione del decreto in esame relativa alle **modifiche apportate al comma 5 dell'articolo 219 del Codice dell'Ambiente in materia di etichettatura degli imballaggi**. In particolare, la precedente formulazione della disposizione, nello stabilire che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati, rimandava ad un decreto ministeriale la fissazione delle modalità e delle regole di marcatura, viceversa, **la nuova formulazione**, in vigore dal 26 settembre, **pone in capo ai produttori obblighi informativi e di etichettatura importanti e di dubbia interpretazione**.
Al fine di risolvere le immediate criticità applicative, legate anche all'apparato sanzionatorio (pienamente operativo in relazione alla nuova disciplina sui criteri informativi degli imballaggi) Confindustria sta lavorando con il Ministero per la predisposizione di un emendamento che inserisca in tempi rapidi un regime transitorio alla disposizione.

Fonte: https://ali.mediatria.com/servizi/ambiente-e-sicurezza/circolari/gestione-rifiuti-d-lgs-116-2020-indicazioni-operative